

ALLEGATO A

Bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della Sottomisura 214.a "Pagamenti Agroambientali".

1. Codice Misura	3
2. Denominazione della misura.....	3
3. Denominazione della sottomisura	3
4. Azioni Attivate.....	3
5. 214. a1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica	3
5.1 Interventi ammissibili al finanziamento	3
5.2 Ulteriori specifiche.....	3
5.3 Limitazioni ed esclusioni.....	3
5.4 Beneficiari.....	4
5.5 Ulteriori specifiche	4
5.6 Forme del sostegno	4
5.7 Localizzazione degli interventi.	5
5.8 Condizioni di accesso	5
5.9 Impegni specifici collegati all'azione.....	5
5.10 Forma del sostegno, modulazione del pagamento, minimale e massimale	5
6. 214. a2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata	6
6.1 Interventi ammissibili al finanziamento	6
6.2 Ulteriori specifiche	6
6.3 Limitazioni ed esclusioni.....	6
6.4 Beneficiari.....	7
6.5 Forme del sostegno	7
6.6 Localizzazione degli interventi	7
6.7 Condizioni di accesso	7
6.8 Impegni specifici collegati all'azione.....	7
6.9 Forma del sostegno, modulazione del pagamento, minimale e massimale	8
7. 214. a3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali	8
7.1 Interventi ammissibili al finanziamento	8
7.2 Limitazioni ed esclusioni.....	8
7.3 Beneficiari.....	9
7.4 Forme di sostegno.....	9
7.5 Localizzazione degli interventi.	9
7.6 Impegni specifici collegati all'azione.....	9
7.7 Forma del sostegno, modulazione del pagamento, minimale e massimale	9
8. 214. a3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali	9
8.1 Interventi ammissibili al finanziamento	9
8.2 Limitazioni ed esclusioni Intervento d1.....	10
8.3 Beneficiari.....	10
8.4 Forme di sostegno.....	10
8.5 Localizzazione degli interventi.	10
8.6 Impegni specifici collegati all'azione.....	10
8.7 Forma del sostegno, modulazione del pagamento, minimale e massimale	11
9. 214. a4 Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità	11
9.1 Interventi ammissibili a finanziamento	11
9.2 Limitazioni ed esclusioni.....	11
9.3 Beneficiari.....	11
9.5 Localizzazione degli interventi.	12

9.6 Impegni specifici collegati all'azione.....	12
9.7 Forma del sostegno, modulazione del pagamento, minimale e massimale	12
10. Condizioni di accesso relative ai beneficiari di tutte le azioni	13
Per poter essere ammessi al sostegno gli imprenditori agricoli devono soddisfare le seguente condizioni: ...	13
11. Criteri di selezione delle domande.....	13
12. Relazioni con le precedenti misure agroambientali e combinazione e cumulo di diversi impegni	16
13. Rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi	16
14. Rispetto degli impegni specifici	16
15. Riduzioni ed esclusioni	17
16. Trasformazione degli impegni tra azioni della stessa misura	17
17. Calcolo delle superfici in caso di colture arboree.....	17
18. Adempimenti procedurali	17
18.1 Fasi del Procedimento.....	18
18.2 Presentazione delle domande di pagamento.....	18
18.3 Ricevibilità delle domande di aiuto e pagamento.....	18
18.4 Costituzione del fascicolo aziendale.....	19
18.5 Luogo e Modalità e di presentazione delle domande	19
18.6 Termini per la presentazione delle domande	19
18.6.1 Domande di aiuto e pagamento annualità 2011	19
18.7 Domande di rinnovo reg. CEE 2078/92 e reg. (CE) n. 1257/99	20
18.8 Domande di ampliamento	20
18.9 Comunicazioni per cause di forza maggiore.....	20
18.10 Recesso/Trasferimento impegno/Subentro	20
18.11 Rinunce.....	21
18.12 Integrazione documentale	21
18.13 Adempimenti istruttori.....	21
18.14 Istruttoria recupero.....	21

1. Codice Misura

Il codice della misura è il 214.

2. Denominazione della misura

Pagamenti agro-ambientali (art.36, lettera a), punto iv/ art.39 Reg. (CE) 1698/05)

3. Denominazione della sottomisura

214 a Pagamenti agroambientali

La sottomisura prevede pagamenti per impegni agroambientali, messi in opera volontariamente da agricoltori o altri soggetti gestori del territorio. Gli impegni, di durata quinquennale, sono assunti a fronte della corresponsione di un pagamento forfetario versato annualmente per compensare i costi aggiuntivi ed i minori ricavi sostenuti dal beneficiario nel rispettare i disciplinari di produzione o le condizioni previste nell'ambito delle diverse azioni agroambientali descritte di seguito.

4. Azioni Attivate

214. a1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica

214. a2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata

214. a3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali: interventi b) e d)

214. a4 Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità

5. 214. a1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica

L'azione ha la finalità di sostenere l'introduzione o il mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica, consistenti nell'esclusione dei prodotti di sintesi per la fertilizzazione e la difesa delle colture, oltre che nell'adozione di pratiche agronomiche relative alla gestione delle superfici coltivate (es. avvicendamenti, rotazioni, sovesci, fasce inerbite ecc.). Gli aderenti all'azione devono pertanto impegnarsi per un quinquennio al rispetto dei vincoli previsti dai regg. (CE) n. 834/2007 e n. 899/2008.

5.1 Interventi ammissibili al finanziamento

L'impegno, di durata quinquennale, prevede il rispetto delle tecniche di produzione biologica definite dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 899/2008.

5.2 Ulteriori specifiche

L'impegno di durata quinquennale deve interessare l'intera superficie dell' UTE in possesso del beneficiario, e per la quale è stato assunto l'impegno.

5.3 Limitazioni ed esclusioni

Non sono ammesse le UTE miste, ossia con superfici coltivate sia con il metodo convenzionale che biologico. Sono ammesse a pagamento esclusivamente le colture effettivamente coltivate nell'ambito dell'UTE oggetto di impegno e presenti all'interno del Piano annuale di produzione (PAP).

La superficie minima ammessa a pagamento deve essere pari ad un ettaro, eccettuate le categorie di colture ortive per le quali il limite minimo è di mezzo ettaro; in ogni caso non saranno liquidati importi inferiori ad euro 300.

Se nel corso del quinquennio la superficie ad impegno ammessa a pagamento diminuisce, il beneficiario deve restituire gli importi dei pagamenti ricevuti fino a quel momento per le superfici alienate; qualora, a causa della diminuzione delle superfici e dei relativi pagamenti, non sussistano più le condizioni di ammissibilità, il beneficiario deve restituire la totalità dei pagamenti ricevuti fino a quel momento.

Il richiedente può con la domanda di aiuto o di ampliamento (per le nuove superfici acquisite) non richiedere il pagamento di alcune superfici, fermo restando il rispetto dell'impegno sull'intera UTE considerata; tali superfici non possono più essere oggetto di successivo pagamento per l'intera durata dell'impegno.

Ai sensi dell'art.10 comma 6 del Reg. (CE) 1975/2006 nel corso del periodo coperto da un impegno non è possibile sostituire le particelle che beneficiano del sostegno con altre, seppur aventi caratteristiche analoghe, salvo casi di forza maggiori.

Il premio per le colture foraggere avvicendate e permanenti (compresi i pascoli), collegate all'allevamento condotto con il metodo biologico, è concesso esclusivamente alle UTE con consistenza minima dell'allevamento uguale a 5 UBA, presenti in azienda per i 12 mesi di riferimento della domanda.

Ove un' UTE è situata nella zona di confine tra due o più regioni sono ammesse a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano.

5.4 Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile ed enti pubblici gestori di aziende agricole che introducono o mantengono nelle UTE soggette ad impegno il metodo di produzione biologica definito dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 899/2008.

5.5 Ulteriori specifiche

Sono ammessi gli imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile ed enti pubblici gestori di aziende agricole:

- iscritti all'elenco regionale toscano degli operatori biologici, (sez. 1.1, 1.3 e 1.2. Per la sezione 1.2 che comprende le aziende miste l'UTE per quanto riguarda i terreni deve essere condotta interamente con il metodo biologico e l'allevamento convenzionale);
- iscrivibili all'elenco regionale toscano (a condizione che la protocollazione informatica nel sistema di ARTEA della prima notifica sia antecedente o concomitante alla presentazione della domanda di aiuto). Sono inseriti nella graduatoria degli ammissibili a beneficio coloro per i quali l'inserimento nel sistema informatico ARTEA dell'attestazione di idoneità (ID 330) certificata dall' Organismo di Controllo, ai sensi del D.Lgs.220/95, sia avvenuta entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto o sia avvenuta l'iscrizione nell'elenco, tramite decreto del competente settore, verificata al momento della stesura della graduatoria degli ammissibili a beneficio, in assenza dell'iscrizione o dell'attestazione di idoneità si procede allo scorrimento della stessa;
- iscritti agli elenchi degli operatori biologici (sez. 1.1, 1.3 e 1.2. Per la sezione 1.2 che comprende le aziende miste l'UTE per quanto riguarda i terreni deve essere condotta interamente con il metodo biologico e l'allevamento convenzionale), di altre regioni con riferimento alle particelle ricadenti nel territorio toscano. A tal fine è fatto obbligo di compilare, tramite sistema informativo ARTEA, l'opportunità denominata PAP e/o PAP zootecnico e di indicare la propria posizione di iscrizione nel relativo elenco regionale.

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti al momento della ricezione della domanda di aiuto.

5.6 Forme del sostegno

Il pagamento viene determinato annualmente in base alla superficie coltivata riportata in domanda, per la quale si richiede ed è stato ammesso il pagamento, nel rispetto delle categorie di coltura sotto riportate e dettagliate nel Piano annuale di produzione (PAP) e nel piano colturale a particella della DUA con le codifiche del sistema informativo ARTEA:

COLTURE	Introduzione Importo euro/ha	Mantenimento Importo euro/ha
VITE	720	650
OLIVO	600	500
FRUTTIFERI E FLORO-VIVAISMO	840	700
CASTAGNO DA FRUTTO	480	400
CEREALI	160	150
MAIS	250	230
INDUSTRIALI E OLEAGINOSE	150	140
LEGUMINOSE DA GRANELLA	115	100
FORAGGERE (escluso pascoli)	125	125
FORAGGERE, collegate all'allevamento biologico, aventi un carico da 0,30 UBA a 1 UBA/ha	212	212
FORAGGERE, collegate all'allevamento biologico, aventi un carico da >1 a 2 UBA/ ha	300	300
PASCOLI, collegati con allevamento biologico, aventi carico da 0,30 UBA a 1 UBA/ha	87	87
PASCOLI, collegati con allevamento biologico, aventi carico da >1 a 2 UBA/ ha	175	175
POMODORO DA INDUSTRIA	480	390
ORTIVE E OFFICINALI	480	390

Il castagneto da frutto deve essere presente all'interno del Piano annuale di produzione (PAP).

Ai fini della determinazione del carico di bestiame si fa riferimento all'insieme delle superfici, foraggere e pascoli, collegate all'allevamento biologico.

Le superfici a pascolo magro sono così considerate:

- 1) le superfici a pascolo arborato si conteggiano, al netto delle tare, per la determinazione del carico di UBA e non sono ammissibili a pagamento;
- 2) le superfici a pascolo con roccia affiorante si conteggiano, al netto delle tare, per la determinazione del carico di UBA e sono ammissibili a pagamento.

Sulla stessa superficie è concesso un pagamento ad annualità per una sola coltura.

Il pagamento può essere concesso solo alle superfici sulle quali è stato portato a termine un ciclo colturale ordinario concluso con la raccolta delle produzioni.

Per introduzione, ai fini dei pagamenti agroambientali, si deve fare riferimento ai periodi di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del primo raccolto, così come previsto dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 899/2008, indipendentemente dalle eventuali modifiche del periodo di conversione disposte dall'Organismo di controllo. L'introduzione va considerata in riferimento allo stato della particella nel momento di ricezione della domanda di aiuto.

5.7 Localizzazione degli interventi.

L'azione è ammissibile su tutto il territorio regionale nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni di cui al precedente paragrafo 5.3.

5.8 Condizioni di accesso

Imprenditori agricoli ai sensi del Codice Civile ed enti pubblici gestori di aziende agricole che introducono o mantengono nelle UTE soggette ad impegno il metodo di produzione biologica definito dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 899/2008 e in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 5.5.

5.9 Impegni specifici collegati all'azione

Il beneficiario ha l'obbligo:

- di presentare la DUA;
- della raccolta del prodotto;
- di effettuare le analisi del suolo entro 18 mesi dall'inizio del periodo di impegno;
- di ripetere le analisi del suolo entro l'ultimo anno o ultima campagna agraria di impegno;
- di effettuare le analisi del suolo in ragione dell'ampliamento delle superfici ad impegno;
- di consentire la presa visione della documentazione delle analisi del suolo per il monitoraggio da parte della Regione Toscana;
- della tenuta di tutta la documentazione a dimostrazione delle condizioni di accesso e dei criteri di selezione per tutto il periodo dell'impegno;

L'iscritto ad un elenco degli operatori biologici di un'altra regione deve compilare, tramite sistema informativo ARTEA, l'opportunità denominata PAP e/o PAP zootecnico ed indicare la propria posizione di iscrizione nel relativo elenco regionale.

Per l'effettuazione delle analisi sopra previste, obbligatorie anche in assenza di concimazione o in presenza di altre tecniche agronomiche che abbiano la finalità di apportare elementi nutritivi alle piante, si deve tener conto delle relative indicazioni regionali di cui all'allegato B del decreto dirigenziale n. 1661/2010.

5.10 Forma del sostegno, modulazione del pagamento, minimale e massimale

Il pagamento è determinato annualmente in base alla superficie coltivata riportata in domanda e per la quale si richiede ed è stato ammesso il pagamento.

Non sono ammessi pagamenti inferiori a euro 300.

Inoltre si applicano le seguenti riduzioni progressive per scaglioni:

- per pagamenti da euro 20.000 a euro 50.000 viene effettuata una riduzione del 10% sull'importo eccedente i 20.000 euro;
- per pagamenti da euro 50.001 a euro 100.000 viene effettuata una ulteriore riduzione del 15% sull'importo eccedente i 50.001 euro;

- per pagamenti da euro 100.001 viene effettuata una ulteriore riduzione del 20% sull'importo eccedente i 100.001 euro.

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all'importo ammissibile e rappresenta, nell'annualità di riferimento, il tetto massimo liquidabile con la relativa domanda di pagamento, fatto salvo i pagamenti parziali.

6. 214. a2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata

L'azione ha la finalità di sostenere l'introduzione e/o il mantenimento dei metodi dell'agricoltura integrata, così come definita in regione Toscana dalla l.r. 15/04/1999 n.25 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole" che istituisce un marchio 'Agriqualità' per identificare i prodotti ottenuti secondo metodi a minor impatto ambientale. L'esigenza di sostenere in Toscana l'adozione di pratiche di agricoltura integrata deriva dalla necessità di ridurre l'impatto ambientale delle pratiche agricole, in particolare nelle zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati, in quelle in cui appare necessario salvaguardare le risorse idriche e in quelle di maggior pregio ambientale, in cui è importante proteggere la biodiversità.

6.1 Interventi ammissibili al finanziamento

L'impegno, di durata quinquennale, prevede il rispetto dei disciplinari di produzione integrata definiti dalla Regione Toscana.

6.2 Ulteriori specifiche

L'impegno di durata quinquennale deve interessare l'intera superficie dell'UTE in possesso del beneficiario e per la quale è stato assunto l'impegno.

6.3 Limitazioni ed esclusioni

La superficie minima ammessa a pagamento deve essere pari ad un ettaro, eccettuate le categorie di colture ortive per le quali il limite minimo è di mezzo ettaro; in ogni caso non saranno liquidati importi inferiori ad euro 300.

Se nel corso del quinquennio la superficie ammessa a pagamento diminuisce, il beneficiario deve restituire gli importi dei pagamenti ricevuti fino a quel momento per le superfici alienate; qualora a causa della diminuzione delle superfici e dei relativi pagamenti non sussistano più le condizioni di ammissibilità, il beneficiario deve restituire la totalità dei pagamenti ricevuti fino a quel momento.

Il richiedente può con la domanda di aiuto o di ampliamento (per le nuove superfici acquisite) non richiedere il pagamento di alcune superfici, fermo restando il rispetto dell'impegno sull'intera UTE considerata; tali superfici non possono essere oggetto di successivo pagamento per l'intera durata dell'impegno.

Ai sensi dell'art.10 comma 6 del Reg. (CE) n. 1975/2006 nel corso del periodo coperto da un impegno non è possibile sostituire le particelle che beneficiano del sostegno con altre, seppur aventi caratteristiche analoghe, salvo casi di forza maggiori.

Sono ammissibili esclusivamente le domande riferite ad UTE ricadenti:

a) nelle seguenti zone :

- SIC e ZPS individuate ai sensi delle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE, alle aree protette e contigue, ai SIR (Siti di Importanza Regionale ai sensi della L.r. 56/2000) ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dalla Regione ai sensi della Dir.91/676/CEE "Direttiva nitrati".

b) oppure ricadenti nella restante parte del territorio regionale, purché il richiedente sia concessionario o fornitore ai sensi della L.r. n. 25/99 (Norme sui prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata) per qualsiasi prodotto ammissibile alla certificazione.

In caso di fornitore gli estremi del contratto o contratti di fornitura o gli estremi del documento per lo status di socio fornitore rilasciato dal concessionario devono essere inseriti nella DUA, comprensivi di copia elettronica dei documenti originali, ai fini della valutazione delle condizioni di accesso o dei criteri di selezione. In presenza di contratti annuali di fornitura questi, per l'annualità a cui si riferiscono, devono essere inseriti in DUA pena la decadenza dall'aiuto.

Lo status di concessionario o fornitore deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Ove un' UTE è situata nella zona di confine tra due o più regioni, sono ammesse a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano, sulle quali si applica il disciplinare di produzione integrata della regione Toscana.

6.4 Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile, enti pubblici gestori di aziende agricole che introducono o mantengono nelle UTE soggette ad impegno il metodo di produzione integrata.

6.5 Forme del sostegno

Il pagamento viene determinato annualmente in base alla superficie coltivata riportata in domanda per la quale si richiede ed è stato ammesso il pagamento, nel rispetto delle categorie di coltura sotto riportate e dettagliate nel piano colturale a particella della DUA con le codifiche del sistema informativo ARTEA:

COLTURE	Importo euro/ha
VITE	400
OLIVO	200
FRUTTICOLE E FLORO-VIVAISMO	420
CEREALI	100
MAIS DA GRANELLA	130
COLTURE INDUSTRIALI e OLEAGINOSE	80
LEGUMINOSE DA GRANELLA	70
FORAGGERE	60
POMODORO DA INDUSTRIA	220
ORTIVE E OFFICINALI	280

Sulla stessa superficie è concesso un pagamento ad annualità per una sola coltura.

Il pagamento può essere concesso solo alle superfici sulle quali è stato portato a termine un ciclo colturale ordinario concluso con la raccolta delle produzioni.

6.6 Localizzazione degli interventi

L'azione è ammissibile su tutto il territorio regionale nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni di cui al precedente paragrafo 6.3.

6.7 Condizioni di accesso

Imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile, enti pubblici gestori di aziende agricole che introducono o mantengono nelle UTE soggette ad impegno il metodo di produzione integrata così come definito dalla l.r. 15/04/1999 n.25 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole", nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni di cui al precedente paragrafo 6.3.

Le condizioni di accesso devono essere possedute alla ricezione della domanda.

6.8 Impegni specifici collegati all'azione

Il beneficiario ha l'obbligo:

- di presentare la DUA;
- di presentare la documentazione prevista al successivo paragrafo 18.12 "Integrazione documentale secondo le specifiche modalità;
- della raccolta del prodotto;
- di effettuare le analisi del suolo entro 18 mesi dall'inizio del periodo di impegno;
- della stesura del piano annuale di fertilizzazione;
- di ripetere le analisi del suolo entro l'ultimo anno o nell'ultima annata agraria di impegno;
- di effettuare le analisi del suolo in ragione dell'ampliamento delle superfici ad impegno;
- di consentire la presa visione della documentazione delle analisi del suolo per il monitoraggio da parte della Regione Toscana;
- di rispettare i disciplinari di produzione integrata, approvati dalla Regione Toscana, relativi alla globalità delle tecniche produttive adottate per ciascuna coltura effettuata e alle modalità di conduzione delle superfici non coltivate ed extraagricole e di adeguarsi agli aggiornamenti degli stessi;

- di tenere ed aggiornare i registri aziendali nei quali siano riportati cronologicamente l'acquisto, l'utilizzo e le rimanenze dei prodotti impiegati, nonché date e modalità degli interventi colturali; le registrazioni riguardano tutti gli interventi fatti in ambito aziendale. Per i concessionari del marchio istituito ai sensi della L.R. 25/99 è sufficiente la tenuta della documentazione di registrazione di autocontrollo di cui al Regolamento regionale di attuazione della l.r. 25/99. Per le modalità di tenuta dei registri si rimanda alla delibera di G.R. n.221/2001 e s. m.e i;
- di conservare i registri per almeno tre anni oltre la scadenza dell'impegno;
- di conservare le fatture di acquisto dei prodotti utilizzati in azienda per gli interventi colturali e la documentazione prevista dai disciplinari per almeno tre anni oltre la scadenza dell'impegno;
- della tenuta di tutta la documentazione a dimostrazione delle condizioni di accesso e dei criteri di selezione per tutto il periodo di impegno.

Per l'effettuazione delle analisi sopra previste e la realizzazione del piano di fertilizzazione si deve tener conto delle relative indicazioni regionali di cui all'allegato B del decreto dirigenziale n. 1661/2010.

I registri disponibili nel sistema informativo ARTEA devono essere stampati dai detentori dei fascicoli aziendali e consegnati ai richiedenti ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal presente bando.

6.9 Forma del sostegno, modulazione del pagamento, minimale e massimale

Il pagamento è determinato annualmente in base alla superficie coltivata riportata in domanda per la quale si richiede ed è stato ammesso il pagamento.

- Non saranno ammessi pagamenti inferiori a euro 300.

Inoltre si applicano le seguenti riduzioni progressive per scaglioni:

- per pagamenti da euro 20.000 a euro 50.000 viene effettuata una riduzione del 10% sull'importo eccedente i 20.000 euro;
- per pagamenti da euro 50.001 a euro 100.000 viene effettuata una ulteriore riduzione del 15% sull'importo eccedente i 50.001 euro;
- per pagamenti da euro 100.001 viene effettuata una ulteriore riduzione del 20% sull'importo eccedente i 100.001 euro.

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all'importo ammissibile e rappresenta, nell'annualità di riferimento, il tetto massimo liquidabile con la relativa domanda di pagamento, fatto salvo i pagamenti parziali.

7. 214. a3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali

Intervento b - Sospensione delle produzioni agricole con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito

L'intervento vuole contribuire alla mitigazione del processo di inquinamento delle falde acquifere eliminando alcune fonti di inquinamento, principalmente dovute all'apporto di nitrati, derivanti dalla pratica agricola.

7.1 Interventi ammissibili al finanziamento

L'impegno, di durata quinquennale, consiste nel sospendere ogni pratica agricola su terreni di almeno 1 ha di superficie, con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito.

7.2 Limitazioni ed esclusioni

Gli interventi sono ammissibili solo se inseriti nella programmazione specifica delle Province o Comunità montane competenti per territorio.

Il sostegno è limitato ad interventi realizzati su terreni agricoli, cioè quei terreni che:

- risultano classificati come seminativi o come colture permanenti, ad esclusione degli oliveti, dei pascoli e dei prati permanenti;
- sono stati soggetti a coltivazione continuativamente nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda di aiuto. Si considerano coltivati i terreni a riposo per normale rotazione colturale;
- sono stati comunque coltivati nel corso della campagna agraria 2006-2007. Si considerano coltivati i terreni a riposo per normale rotazione colturale.

La superficie minima ammessa a pagamento deve essere pari ad almeno 1 ettaro in appezzamento unico (porzione continua di superficie agricola utilizzata), la superficie massima per azienda è pari a 5 ettari

Il beneficiario non può variare nel periodo di impegno la superficie ammessa a pagamento (come dimensione e appezzamento). Se nel corso del quinquennio la superficie a pagamento diminuisce, il beneficiario deve restituire gli importi fino a quel momento ricevuti per le superfici in diminuzione; qualora

a causa della diminuzione delle superfici e dei relativi pagamenti non sussistano più le condizioni di ammissibilità, il beneficiario deve restituire la totalità dei pagamenti ricevuti fino a quel momento. Sono ammesse a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano.

7.3 Beneficiari.

Imprenditori agricoli come individuati dall'art.2135 del Codice Civile, e enti pubblici gestori del territorio.

7.4 Forme di sostegno

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente per compensare il minor reddito derivante dal mancato impiego a fini produttivi dei terreni agricoli interessati, conseguentemente all'adesione al presente intervento. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla zona altimetrica in cui sono localizzate le superfici oggetto di impegno.

zonizzazione	Importo euro/ha
PIANURA	286
COLLINA	212
MONTAGNA	104

7.5 Localizzazione degli interventi.

L' intervento è limitato:

- ai SIC e ZPS individuati ai sensi delle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE e alle aree protette e ai SIR (Siti di Importanza Regionale ai sensi della l.r. 56/2000) ai sensi della normativa nazionale e regionale;
 - alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dalla Regione ai sensi della Dir.91/676/CEE "Direttiva nitrati";
- e nel rispetto di quanto stabilito al precedente paragrafo 7.2 "Limitazioni ed esclusioni".

7.6 Impegni specifici collegati all'azione

Il beneficiario ha l'obbligo:

- di presentare la DUA, specificando le particelle e gli eventuali appezzamenti oggetto di impegno;
- di presentare la documentazione prevista al successivo paragrafo 18.12 "Integrazione documentale secondo le specifiche modalità;
- di non effettuare concimazioni;
- di non effettuare trattamenti fitosanitari;
- di non effettuare diserbi chimici;
- di non effettuare lavorazioni del terreno;
- di non effettuare il pascolamento;
- di non ricavare reddito dalle superfici oggetto di impegno;
- di conservare tutta la documentazione a dimostrazione delle condizioni di accesso e dei criteri di selezione per il periodo di impegno.

7.7 Forma del sostegno, modulazione del pagamento, minimale e massimale

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all'importo ammissibile e rappresenta, nell'annualità di riferimento, il tetto massimo liquidabile con la relativa domanda di pagamento, fatto salvo i pagamenti parziali.

8. 214. a3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali

Intervento d - Colture per l'alimentazione della fauna selvatica.

L'intervento vuole favorire la diversità biologica fornendo alla fauna selvatica risorse alimentari e tutelando la qualità delle acque mediante la riduzione dell'uso di composti azotati e fosfatici.

8.1 Interventi ammissibili al finanziamento

L'impegno di durata quinquennale prevede il compenso del mancato reddito derivante dalle attività agricole per le superfici interessate dal seguente intervento:

- d1. realizzazione, su terreni agricoli, di colture a perdere (sorgo, saggina, grano, orzo, girasole, favino in miscuglio di due o più specie) da rilasciarsi in campo per l'alimentazione della fauna selvatica, attuate senza impiego di fertilizzanti e fitofarmaci;

8.2 Limitazioni ed esclusioni Intervento d1

Gli interventi sono ammissibili solo se inseriti nella programmazione specifica delle Province o Comunità montane competenti per territorio.

Il sostegno è limitato ad interventi realizzati su terreni agricoli, cioè quei terreni che:

- risultano classificati come seminativi o come colture permanenti, ad esclusione degli oliveti, dei pascoli e dei prati permanenti;
- sono stati soggetti a coltivazione continuativamente nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda di aiuto. Si considerano coltivati i terreni a riposo per normale rotazione colturale;
- sono stati comunque coltivati nel corso della campagna agraria 2006-2007. Si considerano coltivati i terreni a riposo per normale rotazione colturale.

La superficie minima ammessa a pagamento deve essere pari ad 1 ettaro (anche non in un unico appezzamento), costituito da superfici non inferiori a 2000 mq.

Ogni singolo appezzamento non può essere superiore ai 2 ettari.

La superficie massima ammessa non può essere superiore ai 50 ha per azienda.

Le superfici interessate sono sottoposte a specifico divieto di caccia, in presenza di coltura.

Il beneficiario non può diminuire nel periodo di impegno la superficie ammessa a pagamento ma può interessare particelle diverse dell'azienda stessa. Se nel corso del quinquennio la superficie ammessa a pagamento diminuisce, il beneficiario deve restituire gli importi fino a quel momento ricevuti per le superfici in diminuzione; qualora a causa della diminuzione delle superfici e dei relativi pagamenti non sussistano più le condizioni di ammissibilità, il beneficiario deve restituire la totalità dei pagamenti ricevuti fino a quel momento.

Sono ammesse a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano.

Le colture autunno - vernine devono rimanere in campo almeno fino al 15 settembre dell'anno successivo; le colture primaverili devono rimanere in campo almeno fino al 28 febbraio dell'anno successivo.

8.3 Beneficiari.

Imprenditori agricoli ai sensi del codice civile, singoli o associati, enti pubblici gestori del territorio.

8.4 Forme di sostegno

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente per compensare il minor reddito, derivante dal mancato impiego a fini produttivi dei terreni agricoli interessati, conseguentemente all'adesione alla presente sottomisura. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla zona altimetrica in cui sono localizzate le superfici oggetto di impegno. I pagamenti, espressi in €/anno/ettaro per zona altimetrica, sono i seguenti:

zonizzazione	Importo euro/ha
PIANURA	286
COLLINA	212
MONTAGNA	104

8.5 Localizzazione degli interventi.

L'azione è ammissibile su tutto il territorio regionale nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni di cui al precedente paragrafo 8.2.

8.6 Impegni specifici collegati all'azione

Il beneficiario ha l'obbligo:

- di presentare la DUA specificando le particelle e gli eventuali appezzamenti oggetto di impegno;

- di presentare la documentazione prevista al successivo paragrafo 18.12 "Integrazione documentale secondo le specifiche modalità";
- di non effettuare diserbanti chimici;
- di non effettuare concimazioni;
- di non effettuare trattamenti fitosanitari;
- di non effettuare il pascolamento;
- di non ricavare reddito dalle superfici oggetto di impegno;
- di conservare tutta la documentazione a dimostrazione delle condizioni di accesso e dei criteri di priorità per il periodo di impegno.

8.7 Forma del sostegno, modulazione del pagamento, minimale e massimale

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all'importo ammissibile e rappresenta, nell'annualità di riferimento, il tetto massimo liquidabile con la relativa domanda di pagamento, fatto salvo i pagamenti parziali.

9. 214. a4 Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità

L'Azione ha la finalità di estendere sul territorio regionale l'impiego di ammendanti compostati di qualità, derivanti dal recupero di scarti organici prodotti dalle attività antropiche (a seguito di un processo di maturazione idoneo a renderli compatibili con l'uso agricolo). Tale finalità concorre al contenimento dell'erosione, al mantenimento della fertilità ed all'incremento del contenuto idrico dei suoli. L'impegno concorre inoltre anche al sequestro di anidride carbonica dall'atmosfera.

9.1 Interventi ammissibili a finanziamento

L'impegno, di durata quinquennale, prevede l'apporto di ammendante compostato verde (ACV) o di ammendante compostato misto (ACM), secondo la classificazione prevista dal Decreto Legislativo n. 217 del 29 aprile 2006 "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" e s.m.i.

9.2 Limitazioni ed esclusioni

La superficie minima ammessa a pagamento deve essere pari ad almeno 1 ettaro in appezzamento unico (porzione continua di superficie agricola utilizzata).

L'impegno di durata quinquennale deve interessare terreni agricoli con contenuto in sostanza organica inferiore al 2% (livello minimo per garantire la buona funzionalità dei suoli agricoli regionali).

Sono esclusi dal beneficio i terreni già in possesso della sopra citata percentuale minima di s.o.

Il beneficiario non può diminuire nel periodo di impegno la superficie ammessa a finanziamento, ma può interessare particelle diverse dell'azienda stessa, in funzione della rotazione culturale.

Se nel corso del quinquennio la superficie ammessa a finanziamento diminuisce, il beneficiario deve restituire gli importi fino a quel momento ricevuti per le superfici in diminuzione; qualora a causa della diminuzione delle superfici e dei relativi pagamenti non sussistano più le condizioni di ammissibilità, il beneficiario deve restituire la totalità dei pagamenti ricevuti fino a quel momento.

Sono ammesse solo le domande di aiuto corredate da un ordinativo di acquisto riportante gli estremi del fabbricante del compost, relativa localizzazione e numero di iscrizione al registro dei fabbricanti di fertilizzanti di cui all'art.8 "Tracciabilità" del D.lgs n.75/2010.

Sono ammessi a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano.

9.3 Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art.2135 del Codice Civile e enti pubblici gestori del territorio

9.4 Forma del sostegno

Il pagamento viene determinato annualmente in base alla superficie coltivata e soggetta ad impegno riportata in domanda e ammessa a finanziamento nel rispetto dell'importo pari a euro 240 per ettaro/anno. In presenza di combinazioni di più impegni nell'ambito della sottomisura 214 a è erogato l'importo di maggiore entità.

9.5 Localizzazione degli interventi.

L'azione è ammissibile su tutto il territorio regionale nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni di cui al precedente paragrafo 9.2.

9.6 Impegni specifici collegati all'azione

Il beneficiario ha l'obbligo:

- di presentare la DUA specificando le particelle e le colture oggetto dell'impegno;
- di presentare la documentazione prevista al successivo paragrafo 18.12 "Integrazione documentale secondo le specifiche modalità";
- di individuare nell'ambito della propria azienda aree omogenee dal punto di vista pedologico ed agronomico (inteso sia in termini di avvicendamento colturale che di pratiche colturali di rilievo);
- di presentare nei termini previsti per la presentazione della domanda di aiuto un'analisi dei terreni per i quali chiede il contributo, idonea a evidenziare la quantità media di sostanza organica;
- di presentare entro 60 gg dal termine dell'impegno un'analisi dei terreni per i quali è stato concesso un contributo;
- di presentare un piano di fertilizzazione di durata quinquennale per l'integrazione dei livelli di N, P e K apportati dal compost, da impiegare nel primo anno nel rispetto dei quantitativi massimi ammissibili per le ZVN;
- di apportare annualmente un quantitativo di compost corrispondente ad una quantità di sostanza secca pari ad un minimo di 2,5 t/ha;
- di interrare tutti i residui colturali;
- di limitare la profondità di lavorazione a 0,30 m di profondità;
- di evitare il ristoppio sulle superfici soggette ad impegno;
- di tenere ed aggiornare i registri aziendali nei quali siano riportati cronologicamente l'acquisto, l'utilizzo e le rimanenze dei prodotti impiegati, nonché date e modalità degli interventi colturali; le registrazioni riguardano tutti gli interventi fatti in ambito aziendale. Per i concessionari del marchio istituito ai sensi della L.R. 25/99 è sufficiente la tenuta della documentazione di registrazione di autocontrollo di cui al Regolamento regionale di attuazione della l.r. 25/99. Per le modalità di tenuta dei registri si rimanda alla delibera di G.R. n.221/2001 e s. m. i.
- di conservare i registri per almeno tre anni oltre la scadenza dell'impegno;
- di conservare le fatture comprovanti l'acquisto del compost e dei prodotti utilizzati in azienda per gli interventi colturali, le analisi e il piano o i piani di concimazione per il periodo dell' impegno;
- di conservare tutta la documentazione a dimostrazione delle condizioni di accesso e dei criteri di selezione per il periodo dell'impegno.

E' obbligatoria una analisi per ciascuna area omogenea per la determinazione del grado di S.O. e per la determinazione degli elementi nutritivi (azoto totale, potassio scambiabile e fosforo assimilabile). L'area omogenea identificabile quale unità fisica può essere formata da una parte, una o più particelle catastali.

E' fatto obbligatorio tener traccia dell'area omogenea, delle modalità di campionamento e della provenienza dei campioni prelevati e sottoposti ad analisi utilizzando fogli di mappa o registri aziendali o altro documento consultabile.

Se nel periodo di impegno la superficie ammessa a finanziamento interessa particelle diverse, se le particelle ricadono all'interno della stessa area omogenea l'analisi iniziale dei terreni non va ripetuta. Diversamente l'analisi iniziale va ripetuta e non è obbligatoria l'analisi finale al termine del periodo di impegno.

9.7 Forma del sostegno, modulazione del pagamento, minimale e massimale

Il pagamento è determinato annualmente in base alla superficie coltivata riportata in domanda e per la quale si richiede ed è stato ammesso il pagamento.

Inoltre si applicano le seguenti riduzioni progressive per scaglioni:

- per pagamenti da euro 20.000 a euro 50.000 viene effettuata una riduzione del 10% sull'importo eccedente i 20.000 euro;
- per pagamenti da euro 50.001 a euro 100.000 viene effettuata una ulteriore riduzione del 15% sull'importo eccedente i 50.001 euro;
- per pagamenti da euro 100.001 viene effettuata una ulteriore riduzione del 20% sull'importo eccedente i 100.001 euro.

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all'importo ammissibile e rappresenta, nell'annualità di riferimento, il tetto massimo liquidabile con la relativa domanda di pagamento, fatto salvo i pagamenti parziali.

10. Condizioni di accesso relative ai beneficiari di tutte le azioni

Per poter essere ammessi al sostegno gli imprenditori agricoli devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) Non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- 2) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Il possesso delle condizioni sopra specificate deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I controlli vengono effettuati secondo quanto stabilito dal punto 19 lett. G della Delibera di Giunta regionale 1° ottobre 2001, n. 1058.

Nel caso di sentenze penali di cui al punto 1, l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o, se presente, del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o, se presente, del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

11. Criteri di selezione delle domande

I criteri sotto riportati – utili ai fini della produzione delle graduatorie dei soggetti ammissibili ed ammessi – vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni parametro. I controlli amministrativi ed in loco sul possesso dei criteri si effettuano solo in relazione al periodo di riferimento così identificato, anche se effettuati in momenti successivi. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, risulti una situazione diversa da quella dichiarata in fase di ricezione della domanda di aiuto, si procede al ricalcolo del punteggio della domanda con riferimento alla graduatoria dell'anno in cui la domanda è stata ammessa a pagamento. Qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato e tale difformità comporti il declassamento della domanda in graduatoria al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la domanda viene dichiarata decaduta e si procede al recupero delle somme già percepite.

I. Tipologia del richiedente

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Richiedenti soci diretti o indiretti (*) di una Organizzazione di Produttori (OP) del settore ortofrutticolo, riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) n. 2200/96 o Reg. (CE) n. 1234/07 con un Programma Operativo;	punti 3
---	----------------

(*) Per "socio indiretto" si intende un socio facente parte di una società socia dell'OP;

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Verifica d'ufficio da parte di ARTEA

II. Adesione alle azioni della sottomisura 214 a

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) adesione all'azione a.1 'Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica':	punti 10
b) adesione all'azione a.2 'Introduzione o mantenimento	punti 1

dell'agricoltura integrata':	
c) nel caso di adesione all'azione a.3 'Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali':	
c.1 UTE ricadenti nelle zone di pianura per una superficie > al 20 % (**):	punti 12
c.2 UTE ricadenti nelle zone di pianura per una % < al 20% o nelle altre zone:	punti 9
d) nel caso di adesione all'azione a.4 'Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità	
d.1 Uso di compost di qualità di qualsiasi provenienza:	punti 1
d.2 Uso di solo compost di qualità prodotto ed acquistato entro 70 Km di raggio dall'UTE di utilizzazione:	punti 5
e) nel caso di adesione all'azione a.5 'Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza media superiore al 20%':	punti 5

(**) si fa riferimento alla classificazione ISTAT

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b sono alternativi e cumulabili con i punteggi di cui alle lettere II.c, II.d e II.e nel limite di punti **13**.

Verifica d'ufficio da parte di ARTEA

III. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) % di UTE ricadente nelle zone: <ul style="list-style-type: none"> • SIC; • ZPS; • aree protette; • SIR: per una superficie pari ad almeno:	da 20% a 50% punti 1 > di 50% a 75% punti 2 > di 75% punti 3
b) % di UTE ricadente nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) per una superficie pari ad almeno:	da 20% a 40% punti 5 > di 40% a 60% punti 8 > di 60% a 80% punti 10 > di 80% punti 12

I punteggi di cui alle lett. III.a, III.b sono cumulabili nel limite di punti **14**

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica d'ufficio da parte di ARTEA

IV. Adesione ai progetti integrati territoriali (PIT) adottati dal PLSR

il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il richiedente aderisce ad un PIT	Punti 1
-----------------------------------	----------------

V. Assenza finanziamenti pregressi

il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il richiedente non ha percepito aiuti pubblici nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda con riferimento al Reg. CEE 2078/92, alla misura/sottomisura/azione 6 'Misure Agroambientali' del PSR 2000/2006 e alla misura/sottomisura/azione 214.a, "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007/2013.	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Verifica d'ufficio da parte di ARTEA

VI. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente è stato iscritto o era iscrivibile per la prima volta, all'elenco regionale toscano dei produttori biologici (L.r. 49/97) successivamente al 30 giugno dell'anno precedente la domanda di aiuto riferita all'azione a.1	punti 2
---	----------------

b) il richiedente è un concessionario del marchio "Agriqualità" ai sensi della l.r.25/99 o fornitore di un concessionario:	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto
Il punteggio della lettera VI.b è attribuibile solo ai richiedenti le cui UTE ricadono all'interno dei casi previsti alle lettere III.a, III.b.

I punteggi delle lettere VI.a e VI.b sono alternativi tra di loro all'interno delle aree di cui al punto III.

Il punteggio della lettera VI.a è attribuibile solo ai richiedenti che aderiscono all'azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica".

Il punteggio della lettera VI.b è attribuibile solo ai richiedenti che aderiscono all'azione a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata" ed aderiscono al sistema "Agriqualità".

Verifica d'ufficio da parte di ARTEA.

VII. Presenza di allevamenti

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) UTE con presenza di UPZ condotta secondo il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n.834/2007 con una consistenza media annuale (***) di stalla di almeno 7 UBA o una consistenza dell'apiario di almeno 100 arnie:	punti 4
--	----------------

b) UTE con presenza di UPZ condotta secondo il metodo dell'agricoltura integrata ai sensi della L.r. n. 25/99 con una consistenza media annuale (***) di stalla di almeno 7 UBA o una consistenza dell'apiario di almeno 100 arnie:	punti 3
---	----------------

(***) la media annuale è riferita all'annualità precedente

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto

I punteggi dei punti VII.a e VII.b sono alternativi.

Verifica d'ufficio da parte di ARTEA.

VIII. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a. minor importo di contributo concedibile;
- b. a parità di importo: data di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

12. Relazioni con le precedenti misure agroambientali e combinazione e cumulo di diversi impegni

Gli impegni assunti in base al regolamento CEE 2078/92 (misura F) e al regolamento CE 1257/99 misura 6 (f) del PSR 2000 – 2006 della Regione Toscana devono essere conclusi nell'ambito di quanto stabilito dai relativi bandi di attuazione.

I beneficiari delle misure agroambientali di cui al regolamento CE 1257/1999 possono aderire alla sottomisura 214 azioni a1 e a2 del PSR 2007-2013 solo se titolari di domande di adesione al reg. (CE) n. 1257/99 misura 6 (f) del PSR 2000 – 2006 della Regione Toscana azione "Allevamento di razze locali a rischio di estinzione" e 6.5.1 "Sospensione delle pratiche agricole con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito per la durata di 10 anni".

I beneficiari della misura agroambientale F "Ritiro ventennale dei seminativi" di cui al regolamento Reg. CEE 2078/92 possono aderire alla sottomisura 214 azioni a1 e a2 del PSR 2007-2013.

Possono aderire alle azioni 214 a1 e a2 i titolari di domanda della misura 4 a "Premi per l'avvicendamento con colture miglioratrici e con tecniche dell'agricoltura biologica e integrata a beneficio della zootecnia biologica e integrata" del Piano zootecnico regionale purchè non vi sia un doppio pagamento della superficie ad impegno.

La combinazione dei vari impegni agroambientali è consentita nei seguenti casi:

1. è ammessa la combinazione di qualsiasi azione con l'azione 214 b 1. "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità";

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" o della Misura 212 "indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" con la Misura 214 "pagamenti agroambientali", non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti nell'allegato 1 del Reg. (CE) n.1698/2005 per l'attuazione della Misura 214 "Pagamenti agroambientali".

Infine è ammessa la combinazione degli aiuti previsti dall'articolo 10 'Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi' del D.M. 29 luglio 2009 recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del reg. (CE) n.73/2009 e dalle azioni 214 a1 e a2, dal momento che tale combinazione non supera in nessun caso il massimale fissato dall'allegato 1 del reg. (CE) n. 1698/2005.

13. Rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi

I requisiti sulla condizionalità cui si fa riferimento nel presente bando corrispondono a quelli previsti dal reg. (CE) n. 73/09.

Il beneficiario deve rispettare, nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 (allegato 3 del PSR Toscana reperibile nel sito web della Regione Toscana in corrispondenza del bando per l'annualità di riferimento), in relazione al relativo Decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.e agli atti regionali di attuazione di cui alla D.G.R. n. 328 del 22 marzo 2010.

Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

Il mancato rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei fitosanitari e dei requisiti obbligatori supplementari previsti dal Programma di sviluppo rurale 2007/2013 comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

E' prevista una clausola di revisione al fine di garantire l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti dagli art. 4 e 5 e dagli allegati II e III del reg. CE n.73/2009 nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale.

Se l'adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

14. Rispetto degli impegni specifici

Ai sensi dell'art.18 del Reg. (CE) n.1975/2006, il mancato rispetto degli impegni comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza specifica, secondo i criteri e le modalità approvate con delibera di G.R. n. 1026 del 9 dicembre 2008.

15. Riduzioni ed esclusioni

Il calcolo per le riduzioni o le esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 16 del reg. (CE) n. 1975/2006.

16. Trasformazione degli impegni tra azioni della stessa misura

E' autorizzata alle condizioni di cui all'art.27 del regolamento (CE) n. 1974/2006 comma 11 la trasformazione di qualsiasi impegno relativo alle azioni della misura 214 a. all'azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica".

E' autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno relativo all'imboschimento di terreni agricoli ai sensi della misura 221 (art. 43 del reg. (CE) n. 1698/2005). Il passaggio è possibile se le superfici oggetto di impegno rispettano i requisiti richiesti per l'accesso alla misura 221 e alle condizioni da questa previste. L'impegno agroambientale cessa senza dar luogo ad alcun rimborso.

La trasformazione in entrambi i casi precedenti deve avvenire nel rispetto della tempistica della domanda di pagamento.

17. Calcolo delle superfici in caso di colture arboree

Ai fini del pagamento di superfici investite a vigneto si fa riferimento sia per gli impianti specializzati che promiscui solo a vigneti iscritti allo schedario viticolo regionale (Reg. (CE) n. 2392/86 e L.R. 21/2002); il beneficiario nell'indicazione della superficie impegnata nelle misure agroambientali deve riportare quanto dichiarato nello schedario stesso.

Ai fini del pagamento di superfici investite a castagneto da frutto si fa riferimento all'art.52 comma 1 del regolamento DPGR n.48/R/2003 di applicazione della L.R. n. 39/2000 "Legge forestale della Toscana".

Ai fini del pagamento di superfici investite a olivo e fruttiferi occorre dichiarare, per particella catastale, sia il numero di piante che la superficie interessata dalla coltura non specializzata.

Con densità superiori a quelle sotto riportate e distribuzione delle piante uniforme su quota parte di una particella interessata, la coltura verrà considerata come specializzata e non saranno ammissibili sulle medesime superfici pagamenti per altre tipologie di colture:

- olivo: 150 piante/ettaro
- fruttiferi: 500 piante/ettaro

Con densità inferiori a quelle sopra riportate le singole piante devono essere computate, ai fini della quantificazione della superficie interessata, con i seguenti parametri:

- olivo: 50 mq/pianta,
- fruttiferi: 20 mq/pianta.

Sulla eventuale quota parte di superficie residua saranno ammissibili superfici a pagamento altre tipologie di colture.

18. Adempimenti procedurali

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce quindi la richiesta di adesione alla misura 214 a del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana, salvo la verifica della finanziabilità in relazione alle dotazioni finanziarie ed alle condizioni di accesso previste.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto.

La domanda di aiuto può essere presentata solo se la Provincia competente per territorio ha previsto l'attivazione della misura, inserendo una dotazione finanziaria specifica nell'anno di riferimento della domanda stessa.

Nel caso dell'azione a3 "Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali", intervento b) "Sospensione delle produzioni agricole con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito" ed intervento d) "Colture per l'alimentazione della fauna selvatica" la domanda di aiuto può essere presentata se tali interventi sono inseriti nella programmazione locale di sviluppo rurale.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 12 del decreto ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009.

Le domande devono essere riferite ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Ove l'UTE fosse situata nella zona di confine tra due o più regioni sono ammesse a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano.

18.1 Fasi del Procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento per l'anno 2011

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto e di pagamento a valere sul 2011*	Entro 15 maggio 2011.
Presentazione domanda di ampliamento**	
Avvio procedimento	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili	Entro il 16 settembre 2011
Presentazione domande di modifica e domande di pagamento	Entro il 15 maggio 2011

*Le domande di aiuto presentate entro il 15 maggio 2011 sono considerate, per la stessa annualità, anche domande di pagamento. Le eventuali domande di pagamento inoltrate dopo il 15 maggio sono considerate domande di modifica e per le stesse vale quanto stabilito al successivo paragrafo 18.2 "Presentazione delle domande di pagamento".

**Ampliamenti dovuti all'acquisizione di nuove superfici.

La graduatoria delle domande finanziabili è fatta in base all'assegnazione finanziaria dell'anno di riferimento.

Se il termine per la presentazione di una domanda cade in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo utile.

18.2 Presentazione delle domande di pagamento

Per le domande di pagamento è consentita una tolleranza di 25 giorni di calendario.

Per le domande di pagamento ricevute oltre il 15 maggio è applicata una riduzione pari all'1% dell'importo, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo. Pertanto le domande di pagamento devono pervenire, e quindi essere ricevute nel senso sopra specificato, entro il venticinquesimo giorno di calendario dalla scadenza del 15 maggio (9 giugno).

Le domande di pagamento pervenute oltre 25 giorni di calendario dalla scadenza del 15 maggio sono irricevibili.

Se successivamente ad una domanda di pagamento presentata entro il 15 maggio, vengono inoltrate altre domande di pagamento, queste sono considerate di modifica, ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 se presentate entro il 9 giugno. In particolare per tali domande non saranno applicate penalità se presentate entro il 31 maggio, subiranno invece una riduzione pari all'1% dell'importo, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo, se presentate oltre il 31 maggio ed entro il 9 giugno.

La mancata presentazione della domanda di pagamento, senza comunicazione di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal reg. (CE) n.1122/2009 comporta il non pagamento dell'annualità di riferimento, gli impegni devono comunque essere rispettati pena il recupero delle somme già percepite.

Le UTE che si trovano nella condizione sopra descritta sono oggetto di controllo da parte di ARTEA.

La presentazione di una modifica alla DUA è trattata alla luce di quanto disposto dal reg. (CE) n. 1122/2009.

18.3 Ricevibilità delle domande di aiuto e pagamento

Ai fini della individuazione della graduatoria di riferimento per le domande di aiuto e della ricevibilità delle domande di pagamento:

- in caso di sottoscrizione mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009 - firma elettronica qualificata, firma digitale, autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA) - la domanda è considerata contestualmente ricevuta;

- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informativo di ARTEA in fase di compilazione on-line della domanda, che sarà l'unica parte da stampare e consegnare, fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA). Gli uffici riceventi appongono il timbro di ricezione sull'unica

pagina stampata contenente la firma autografa ed eseguono la registrazione della data nel sistema informativo di ARTEA.

I titolari di azienda che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrati nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenuti all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali aziende non potranno presentare domande di aiuto e pagamento sottoscritte con firma autografa.

La registrazione della data di ricezione delle domande deve essere effettuata da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA) entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

La protocollazione avviene in via automatica, successivamente alla registrazione della data di ricezione, nel sistema informativo di ARTEA."

18.4 Costituzione del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07¹ i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale contenente almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) ²	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni	Sono ammessi tutti i titoli di conduzione.
Documenti fiscali e societari ²	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Codice IBAN	

18.5 Luogo e Modalità e di presentazione delle domande

Domande di Aiuto e di Pagamento

Le domande di Aiuto e di Pagamento sono presentate nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole (accessibile tramite il sito internet di ARTEA), con le modalità stabilite dal decreto ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009.

I richiedenti dell'azione 214.a.1 "Introduzione e mantenimento dell'agricoltura biologica" iscritti agli elenchi degli operatori biologici di altra Regione per la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento devono accedere al sistema informativo ARTEA o direttamente o tramite CAA.

Le domande relative al procedimento in oggetto non sono soggette a imposta di bollo.

18.6 Termini per la presentazione delle domande

18.6.1 Domande di aiuto e pagamento annualità 2011

Per l'anno 2011 le domande di aiuto devono pervenire a decorrere dal giorno dell'approvazione del presente bando ed entro il 15 maggio 2011 e costituiscono anche domande di pagamento.

¹ L.r. n.45/07 Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricola e di impresa agricola

² Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web Service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

Negli anni successivi al primo l'azienda è tenuta a presentare entro il 15 maggio la domanda annua di pagamento.

Le domande di pagamento riferite ad impegni già in corso devono pervenire entro il 15/05/2011, fatto salvo quanto stabilito al precedente paragrafo 18.2 "Presentazione delle domande di pagamento".

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto (15 maggio 2011 – 15 maggio 2016).

18.7 Domande di rinnovo reg. CEE 2078/92 e reg. (CE) n. 1257/99

I rinnovi di adesione al reg. CEE 2078/92 (misura F.1 Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni) e al reg. (CE) n. 1257/99 (misura 6 (f) misure agroambientali) devono essere presentate entro il 15 maggio di ogni anno tramite DUA.

18.8 Domande di ampliamento

Le domande di ampliamento della superficie dell'UTE dovute all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di nuove superfici devono essere presentate entro il termine delle domande di aiuto, per il 2011 devono essere presentate entro il termine del 15 maggio 2011.

Gli ampliamenti della superficie sono ammessi esclusivamente in via residuale dopo il soddisfacimento di nuove adesioni e indipendentemente dalla loro ammissione a pagamento sono soggetti ad impegno.

Gli ampliamenti ammessi a pagamento non danno origine ad un nuovo impegno quinquennale, ma godono dei benefici per il restante periodo di impegno.

Il titolo di possesso degli ampliamenti deve sussistere alla data di presentazione della domanda di ampliamento.

Non sono considerati ampliamenti ai fini dell'ammissibilità a pagamento le superfici già sottoposte ad impegno che non erano eleggibili a pagamento, ma lo diventano per scelte colturali ed imprenditoriali.

18.9 Comunicazioni per cause di forza maggiore

Le richieste e le comunicazioni dovute a cause di forza maggiore relative al procedimento in oggetto non sono soggette a imposta di bollo e devono essere inoltrate entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il richiedente è in grado di provvedervi.

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

In caso di decesso del richiedente alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del titolare della domanda presentata, occorre allegare la documentazione indicata al paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009.

Le eventuali cause di forza maggiore invocate dal beneficiario devono corrispondere ad almeno una di quelle riconosciute dalla normativa vigente e devono essere comprovabili, pena il recupero degli eventuali premi già percepiti.

18.10 Recesso/Trasferimento impegno/Subentro

Le comunicazioni di recesso e/o trasferimento impegno non sono soggette a imposta di bollo e devono essere presentate ad ARTEA entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, fa fede il timbro di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di recesso senza cessione dell'UTE il beneficiario non è tenuto al rimborso di quanto già percepito se cessa definitivamente l'attività agricola avendo adempiuto ad una parte significativa del proprio impegno, identificata con la durata di tre anni su cinque. In caso contrario si procede al recupero totale delle somme erogate.

In caso di trasferimento di impegno, il subentrante deve essere in possesso degli stessi requisiti di accesso previsti dall'azione; qualora tali requisiti non fossero rispettati si procede al recupero di quanto già pagato.

In presenza di cessione totale o parziale dell'UTE, il cedente è tenuto a comunicare all' ARTEA i dati utili alla definizione della prosecuzione dell'impegno:

- documentazione attestante il subentro;
- accordo che stabilisca il soggetto beneficiario.

L' assenza della documentazione attestante il subentro, nei termini previsti, comporta il mancato pagamento dell'annualità che segue il trasferimento.

L'assenza dell'accordo che stabilisce il soggetto beneficiario, nei termini previsti, comporta il pagamento al soggetto che ha adempiuto all'impegno, per oltre il 50% dell'annualità di riferimento.

In caso di mancata prosecuzione dell'impegno si procederà al recupero dei premi percepiti.

Il subentrante è tenuto alla presentazione della domanda di pagamento annua successiva al subentro e i pagamenti saranno riconosciuti per il restante periodo di impegno.

I terreni già in possesso del subentrante, sono soggetti ad impegno ma saranno ammessi a finanziamento solo a seguito della presentazione di una domanda di ampliamento e relativa ammissione a pagamento.

I terreni ceduti ad un subentrante, già beneficiario, godono del pagamento fino a conclusione del relativo quinquennio gravante sugli stessi.

Se il trasferimento si verifica prima dell'inserimento del cedente nella graduatoria degli ammessi a finanziamento, il subentrante deve possedere le condizioni di accesso previsti dall'azione e un punteggio di priorità non inferiore a quello determinato per il cedente. Il mancato invio della documentazione attestante il subentro nei termini previsti dei 30 giorni comporta la decadenza della domanda.

18.11 Rinunce

La comunicazione della rinuncia deve essere inoltrata ad ARTEA ed il richiedente non può recedere dalla stessa.

La rinuncia comunicata ad ARTEA ha validità a partire dalla data di ricezione della stessa.

A partire dalle domande di aiuto dell'annualità 2010 ogni qualvolta un richiedente comunichi una rinuncia ad un pagamento agroambientale, vedrà il proprio punteggio, conseguito in base ai criteri di selezione delle domande, decurtato di 4 punti nel caso in cui presenti una nuova domanda di aiuto alle misure agroambientali nella o nelle annualità successiva/e.

18.12 Integrazione documentale

Per chi aderisce all'azione 214.a.2 "Introduzione o mantenimento dell' agricoltura integrata", ai fini della valutazione delle condizioni di accesso o dei criteri di selezione, devono essere inseriti nella DUA gli estremi del contratto o contratti di fornitura o gli estremi del documento per lo status di socio fornitore, rilasciato dal concessionario, comprensivi di copia elettronica dei documenti originali (scannerizzazione).

Per chi aderisce all'azione 214 a.3 "Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali" deve essere presentata, entro il 31 ottobre successivo alla presentazione delle domande di aiuto, l'individuazione grafica delle superfici soggette ad impegno, pena la decadenza.

Per chi aderisce all'azione 214 a.4 "Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità" le analisi iniziali devono essere inserite nella DUA e le fatture di acquisto del compost devono essere presentate ad ARTEA entro il 31 ottobre successivo alla presentazione della domanda di aiuto, fa fede la data di invio, pena la decadenza.

18.13 Adempimenti istruttori

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente ARTEA adotta, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande ammissibili sulla base delle autodichiarazioni;
- l'elenco delle domande non ammissibili.

L'ARTEA provvede alla pubblicazione dell'elenco delle domande non ammissibili, con le motivazioni degli esiti istruttori negativi, sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it).

Per l'annualità 2011 il provvedimento di cui ai punti precedenti è adottato entro il 16 settembre 2011.

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente ARTEA adotta, entro il 16 settembre 2011 il provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento in base alle risorse disponibili;
- l'elenco delle domande non ammesse a finanziamento per insufficienza delle risorse;
- l'elenco delle domande non ammissibili.

L'ARTEA provvede alla pubblicazione dell'elenco delle domande non ammissibili, con le motivazioni degli esiti istruttori negativi, sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it).

18.14 Istruttoria recupero

L' ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

